



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

Via Luigi Cadorna n.6 - 12070 PRIOLA (CN)

C.F. 93054080044 - P.IVA 03673410043

Tel. 0174/81321 - www.unionemontanaaltavaltanaro.it

Allegato "A"

Procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) all'Unione Montana Alta Val Tanaro

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO. SCOPI E FINALITA'.

La legge 6.11.2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. *whistleblower*, inserendo nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'art. 54-bis recante *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*.

La successiva legge 30.11. 2017 n. 179, *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, ha riformulato l'art. 54-bis.

Il *Whistleblower* è quindi il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso il quale il dipendente contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La tutela del segnalante prevede che sia garantito l'anonimato, che la segnalazione venga sottratta all'accesso e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo tutti i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all'istituto.

La presente procedura è destinata al personale dell'Ente ed ai soggetti previsti dall'art. 54 bis D.lgs. n. 165 del 2001.

2. SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALEZIONE

Per segnalante – *"whistleblower"* - ai fini dell'art. 54 bis comma 2 *"... si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica"*.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito Responsabile o RPC) dell'Unione Montana Alta Val Tanaro è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Ad esso possono pervenire da parte del *"whistleblower"* segnalazioni relative ad un illecito o una irregolarità all'interno dell'Amministrazione, commessi ai danni dell'interesse pubblico.

Il Responsabile potrà essere coadiuvato da un gruppo di supporto appositamente costituito, che verrà coinvolto a discrezione del medesimo, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

3. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto di segnalazione da parte del *whistleblower*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, in danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, a danno dell'interesse pubblico e possono riguardare:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II capo I del codice penale,



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

Via Luigi Cadorna n.6 - 12070 PRIOLA (CN)

C.F. 93054080044 - P.IVA 03673410043

Tel. 0174/81321 - www.unionemontanaaltavaltanaro.it

commessi contro l'Unione Montana Alta Val Tanaro;

- tutti gli illeciti civili o amministrativi;
- qualsiasi malfunzionamento dell'Amministrazione in cui si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati.

La segnalazione, quindi, può riguardare oltre ai delitti di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, anche le situazioni in cui, prescindendo dalla rilevanza penale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa.

Il "whistleblower" deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti la ricostruzione del fatto e l'accertamento della fondatezza della segnalazione: a tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti, con riferimento altresì alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, anche allegando documenti o citando testimoni che possano facilitare il successivo controllo.

E' comunque indispensabile che gli elementi di cui sopra siano direttamente conosciuti dal segnalante e non appresi in quanto riportati o riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione.

4. PROCEDURE PER LA SEGNALEZIONE.

L'Unione Montana Alta Val Tanaro ha aderito ad un'apposita piattaforma denominata "WhistleblowingPA", conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti ed alle Linee Guida ANAC, resa disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing.

Il segnalante accede direttamente ad un questionario da compilare *on line* ed al termine del percorso, una volta inviata al sistema la propria segnalazione, visualizza un codice identificativo della medesima che gli consentirà successivamente di poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Le segnalazioni, in alternativa, possono altresì essere effettuate tramite il servizio postale (anche posta interna) ed in tal caso la segnalazione, che dovrà contenere gli elementi di cui al punto 3, sarà inserita in una busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Unione Montana Alta Val Tanaro (CN), Via Luigi Cadorna n. 6, 12070 Priola (CN), con espressa dicitura "Riservata/personale".

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al Responsabile non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

Via Luigi Cadorna n.6 - 12070 PRIOLA (CN)

C.F. 93054080044 - P.IVA 03673410043

Tel. 0174/81321 - www.unionemontanaaltavaltanaro.it

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato del segnalante.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del *"whistleblower"* dalla segnalazione, per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del medesimo, se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario; in caso di dati cartacei si provvederà alla loro custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del Responsabile.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al Responsabile, al gruppo di supporto e agli amministratori di sistema.

5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.

All'atto del ricevimento della segnalazione il Responsabile avvierà, con le opportune cautele, la procedura interna, effettuando ogni attività ritenuta opportuna ai fini della verifica della fondatezza dei fatti denunciati, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria da loro svolta dovranno essere comunicate non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente responsabile del settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti di legge, l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, sussistendone i presupposti di legge;
- adottare/proporre di adottare i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità.

Ove necessario, la segnalazione fondata sarà comunicata anche alla Corte dei Conti e/o ad ANAC.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini in caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito il segnalante.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il Responsabile, il Dirigente e gli amministratori di sistema rispondono disciplinarmente e, sussistendone i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

6. FORME DI TUTELA DEL *"WHISTLEBLOWER"*

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto e sin dal momento dell'invio della segnalazione, pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

Via Luigi Cadorna n.6 - 12070 PRIOLA (CN)

C.F. 93054080044 - P.IVA 03673410043

Tel. 0174/81321 - www.unionemontanaaltavaltanaro.it

dalla legge.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'istituto dell'accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii nonché all'accesso civico generalizzato.

Il Dirigente responsabile del settore che, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione con le modalità di cui al punto 4).

L'omissione e/o la mancata protezione del segnalante, comporta responsabilità disciplinare e, sussistendone i presupposti di legge, è fonte di altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile, e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione nelle modalità previste dall'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001.

7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui il medesimo non sia opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al fine di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e strumentale dell'istituto.

8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.

Il dipendente che effettua segnalazioni relative a fatti illeciti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'intento ritorsivo sussiste ogni qual volta possa dirsi che la ragione che ha condotto all'adozione della misura nei confronti del segnalante sia la volontà di "punirlo" per aver segnalato e deve essere valutato in collegamento alla segnalazione.

Pertanto, per applicare le tutele e proteggere il segnalante dalla c.d. misura ritorsiva ed applicare l'art. 54-bis, è necessario che vi sia una precedente segnalazione di illeciti da parte di tale soggetto.

Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'Amministrazione o dall'ente, questi sono nulli, in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

Le supposte misure discriminatorie devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il potere di accertare chela misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti. Resta a carico dell'amministrazione l'onere di provare che l'avvenuta segnalazione non sia in alcun modo collegata casualmente alla misura ritenuta ritorsiva. In aggiunta, è previsto che ANAC applichi al responsabile che ha adottato misure ritorsive una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 1, co.6).

La nullità può essere accertata anche in sede di autotutela.

Resta fermo che l'accertamento della nullità di provvedimenti amministrativi e l'ordine di "reintegro" in caso di licenziamento restano di esclusiva competenza della magistratura.



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

Provincia di Cuneo

Via Luigi Cadorna n.6 - 12070 PRIOLA (CN)

C.F. 93054080044 - P.IVA 03673410043

Tel. 0174/81321 - www.unionemontanaaltavaltanaro.it

DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti disciplinari più gravi.